

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1950

(21^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (N. 1239) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, <i>relatore</i>	Pag. 313
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	314

La riunione ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannuzzi, Parri, Pezzini, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Varaldo e Zoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (N. 1239) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, apportando modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, all'articolo 3 stabiliva: « Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle a) e b) e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella c) dell'allegato al presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio per la promo-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

21^a RIUNIONE (29 luglio 1950)

zione al grado rivestito all'atto dello scrutinio e di detta riduzione non si potrà fruire per conseguire più di una promozione».

Questa norma andava a vantaggio non tanto dei funzionari quanto dell'Amministrazione perchè con essa si dava la possibilità all'Amministrazione stessa di promuovere ai gradi più elevati elementi più giovani, più attivi e più idonei. La norma anzidetta, però, ha trovato limitata applicazione perchè i funzionari già scrutinati non hanno potuto godere del beneficio previsto della promozione con termine ridotto per insufficienza di posti. Ora, il termine previsto dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è già scaduto senza che la norma già accennata abbia potuto avere quella applicazione per la quale essa era stata adottata. Venuto alla ratifica del Parlamento il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, la Camera dei deputati l'ha modificato nel senso che, essendo già decorso il termine del 18 maggio 1948 relativo all'applicabilità della norma in questione, il termine anzidetto è stato prorogato al 31 dicembre 1950.

Ritengo che la modifica deliberata dalla Camera dei deputati debba essere da noi approvata giacchè le ragioni che giustificarono a suo tempo la riduzione di un anno e mezzo dei periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alla tabella *a*) e *b*) e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella *c*) dell'allegato al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, permangono e giacchè le stesse ragioni hanno ispirato analoghe norme in altri rami della pubblica Amministrazione. Per questi motivi invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In aggiunta a ciò che è stato detto così chiaramente dal relatore, senatore Jannuzzi, debbo far rilevare che occorre tenere presente

che anche nei riguardi di altre Amministrazioni statali è stato necessario stabilire in sede di ratifica analoghe modifiche alle disposizioni dei decreti legislativi con i quali vennero riordinati i relativi ruoli organici. Per cui si ravvisa che la norma in esame sia da rendersi applicabile fino al 31 dicembre 1950, tenuto anche conto che la sua applicazione non potrà in ogni modo trovare luogo che nei riguardi di funzionari, i quali, a termine della detta disposizione, già sono stati scrutinati fino al corrente mese al grado superiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado nominalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle *A*) e *B*) e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella *C*) dell'allegato al presente decreto».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,15.